



## Il Direttore

**Vista** la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.;

**Visto** lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17;

**Visto** il Decreto del Presidente del Parco n. 6 del 19 febbraio 2015;

**Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr. con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lett. d);

**Premesso** che con determinazione dirigenziale del Coordinatore dell'U.O.C. "Interventi nel Parco" n. 17 in data 28 ottobre 2015 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un fabbricato ai fini didattico conservazionistici e agro silvo produttivi, nel Centro agricolo-naturalistico di Bosa, in Comune di Careggine (Lucca);

**Considerato** che in applicazione di quanto previsto dall'art. 28 della L. 9 gennaio 1991 n. 10, si rende necessario procedere alla verifica preventiva in materia di contenimento del consumo energetico dell'edificio di cui sopra;

**Verificato**, anche a mezzo di avviso interno, che tra il personale del Parco non risultano dipendenti che possano svolgere tale incarico di alta specializzazione;

**Nella** necessità di procedere alla redazione della relazione tecnica di cui dell'art. 28 della L. 9 gennaio 1991 n. 10 e comma 1 art. 8 del D. Lgs. 192/2005, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico dell'edificio di cui sopra;

**Rilevato** che per giungere ad una concreta conclusione delle opere sopra descritte, è necessario individuare un professionista a cui affidare la redazione della relazione tecnica sopraccitata;

**Stimata** sommariamente l'entità della spesa e considerata la particolare natura della prestazione, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente viene individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I, rubricato "Contratti sotto soglia", del D. Lgs. 50/2016;

**Visto** l'art. 36, comma 2, lettera a) del citato D. Lgs. 50/2016 dove è stabilito che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 (quarantamila/00 euro) è possibile procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

**Visto** il Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale relativa a lavori, forniture e servizi, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr. con particolare riferimento all'art. 12, comma 4, lettera a), che consente le acquisizioni in economia del servizio qui descritto nonché il comma 3, che consente l'affidamento diretto dei beni sotto la soglia di legge;

**Visto** che il P.I. Rinaldi Fabio con studio in Via del Brennero n. 258 – 55100 San Marco (Lucca), ha già redatto le certificazioni energetiche su alcuni fabbricati di proprietà del Parco (Equi Terme del Comune di Fivizzano e località Bosa del Comune di Careggine), che dette prestazioni professionali sono state correttamente eseguite, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e che lo stesso professionista si rende disponibile ad adempiere, nei tempi richiesti, alla redazione della relazione tecnica sopradescritta, come da notula di spesa acquisita al protocollo del Parco con il n. 4160 in data 20 dicembre 2016 per un importo di € 768,60 ogni onere incluso;

**Ritenuto** opportuno procedere con l'affidamento diretto dell'incarico professionale oggetto del presente provvedimento, per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente e data l'eccezionalità della fattispecie nel dettaglio:

- convenienza economica dell'offerta del Professionista sopra detto, anche alla luce dell'esiguità dell'importo;
- accertata competenza specifica del Professionista sopra detto, in riferimento a pregressi incarichi professionali riferiti a certificazioni energetiche sugli immobili del Parco;
- urgenza di portare a termine le azioni così come sopra elencate, che devono essere tempestivamente eseguite per non determinare interferenze o ritardi nella realizzazione del nuovo fabbricato di proprietà dell'Ente Parco;

**Preso atto** dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Coordinatori degli Uffici competenti, nonché dell'attestazione della verifica sulle centrali di committenza on line e della congruità del prezzo (trattandosi di un'acquisizione in economia, attraverso affidamento diretto);

### **determina**

- di affidare, per quanto espresso in premessa, al Professionista P.I. Rinaldi Fabio con studio in Via del Brennero n. 258 – 55100 San Marco (Lucca), la redazione della relazione tecnica di cui dell'art. 28 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e comma 1 art. 8 del D. Lgs. 192/2005, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico di un fabbricato ai fini didattico conservazionistici e agro silvo produttivi, nel Centro agricolo-naturalistico di Bosa, in comune di Careggine (Lucca), per una spesa di € 768,60 ogni onere incluso;
- di definire un impegno economico sul budget di 768,60 (settecentosessantotto/60 euro) sul conto/sottoconto indicato nel frontespizio del presente atto;
- di approvare lo schema di disciplinare d'incarico che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
- di dare atto che il professionista tiene indenne il Parco da qualsiasi danno o responsabilità, che a qualunque titolo possano derivare a persone o cose dall'attività prevista nell'incarico di cui sopra.
- di dare atto che tale prestazione professionale non si configura come incarico di studio, ricerca o consulenza e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con il Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- di affidare all'Ufficio "Interventi nel Parco" la prosecuzione e la conclusione del presente procedimento amministrativo;
- di autorizzare l'Ufficio "Affari contabili e personale" alla liquidazione dei documenti fiscali conseguenti al presente atto, previa verifica della regolarità della fornitura da parte del Responsabile competente;
- di dare atto che l'incaricato si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e succ. modif. ed integr.);

### **determina**

altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto dirigente:

**Il Direttore**  
**dott. Antonio Bartelletti**

**DISCIPLINARE D'INCARICO  
PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA  
DI CUI ALL'ART. 28 DELLA L. 10/1991 E ART. 8, COMMA 1, DEL D.LGS. 192/2005,  
ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO  
DEL CONSUMO ENERGETICO D'UN FABBRICATO  
AI FINI DIDATTICO CONSERVAZIONISTICI E AGRO SILVO PRODUTTIVI  
NEL CENTRO AGRICOLO-NATURALISTICO  
IN LOCALITA' "BOSA" DEL COMUNE DI CAREGGINE (LUCCA)**

L'anno 2016, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Sede Amministrativa dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane presso la Casa del Capitano – Fortezza di Montalfonso – 55032 Castelnuovo Garfagnana (Lucca), con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

**tra**

- L'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, con sede presso la Casa del Capitano – Fortezza di Montalfonso – 55032 Castelnuovo Garfagnana (Lucca), C.F. 94001820466, in seguito indicato come Parco, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, che ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi dell'Ente Parco, è autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente con il presente atto l'Ente che rappresenta;

**e**

- il professionista incaricato P.I. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ iscritto all'Albo dei P.I. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ di seguito denominato Professionista;

**premesso che:**

il professionista, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:  
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della L. 55/1990 e s.m.i. che a suo carico e dei suoi familiari non sussistono procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 24 della L. 646/1982 e s.m.i., nonché procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956, ovvero provvedimenti indicati negli articoli 10 comma 2, 10 ter e 10 quater della L. 575/1965 e s.m.i.;  
che per l'espletamento dell'incarico di che trattasi non si trova in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti;

**tutto ciò premesso,**

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1 OGGETTO DELL' INCARICO**

Il Parco affida al Professionista incaricato, che accetta senza riserve, l'incarico avente caratteristiche e finalità di seguito specificate.

L'incarico si riferisce alla redazione della relazione tecnica di cui dell'art. 28 della L. 9 gennaio 1991 n. 10 e comma 1 art. 8 del D. Lgs. 192/2005, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico di un fabbricato ai fini didattico conservazionistici e agro silvo produttivi, nel Centro agricolo-naturalistico di Bosa, in Comune di Careggine (Lucca), di proprietà dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, ed è subordinato all'osservanza di tutte le condizioni del presente Disciplinare.

I lavori sono finanziati con contributi regionali e fondi propri del Parco.

L'incarico viene affidato a titolo individuale.

**ART. 2 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

La redazione della relazione tecnica di cui dell'art. 28 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e comma 1 art. 8 del D. Lgs. 192/2005, dovrà attestare la effettiva rispondenza del consumo energetico – del fabbricato ai fini didattico conservazionistici e agro silvo produttivi, da realizzarsi nel Centro agricolo-naturalistico di Bosa, in Comune di Careggine (Lucca) – alle prescrizioni della vigente legislazione in materia di contenimento del consumo energetico.

### **ART. 3 - TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ**

L'incarico dovrà essere svolto nei seguenti termini: la consegna della relazione tecnica di cui all'art. 2, dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di affidamento dell'incarico.

Qualora la presentazione della suddetta relazione, non preventivamente e validamente giustificata, venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti ed il ritardo fosse imputabile al Professionista, sarà applicata una penale pari ad euro 10,00 (dieci/00euro) per ogni giorno di ritardo, con un massimo non superiore al 10% dell'onorario presunto; la penale sarà trattenuta sul saldo del compenso. Le eventuali giustificazioni del ritardo dovranno essere tempestivamente presentate per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento dei lavori.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione committente si ritiene libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che questo ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese. E' fatta salva la risarcibilità degli eventuali danni subiti dal Parco a seguito del ritardo da parte del Professionista nell'esecuzione delle proprie prestazioni.

### **ART. 4 - COLLABORAZIONI**

Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Parco per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Parco sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Professionista.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 5.

### **ART. 5 – CORRISPETTIVO**

Il costo complessivo e totale della prestazione professionale è stabilito in € 768,60 ogni onere compreso;

### **ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

L'onorario verrà pagato in unica soluzione alla presentazione della verifica preventiva della progettazione. Il pagamento sarà effettuato dal Parco entro 30 giorni dal ricevimento della nota informativa con relativa fattura.

Il Professionista si impegna a rispettare gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e dell'art.1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a..

### **ART. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 30 (trenta) giorni. In tale ipotesi, il Parco si intenderà libero da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Parco.

### **ART. 8 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il Parco si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il Professionista non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi di risoluzione non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Parco, fatta salva l'applicazione delle penali

ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Parco in conseguenza dell'inadempimento.

**ART. 9 - RECESSO**

Il Parco, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico. Il Professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Parco nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al Parco stesso con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. In tal caso, il Professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

**ART. 10 - INCOMPATIBILITÀ**

Il Professionista dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere abilitato all'esecuzione della verifica oggetto del presente disciplinare; di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi professionali, inclusi i requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016; di essere in regola con gli adempimenti contributivi. Il Professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi.

**ART. 11 – CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Parco e il Professionista relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare ed in genere tutte quelle non componibili in via amichevole, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria. Foro competente è quello di Lucca. In pendenza del giudizio il Professionista incaricato non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

**ART. 12 – SPESE E CLAUSOLE FISCALI**

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese inerenti l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

**ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

PER IL PARCO

IL PROFESSIONISTA

\_\_\_\_\_

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, il Professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.*

IL PROFESSIONISTA  
P.I. . \_\_\_\_\_